

DFB derivante da sentenza impugnata in Cassazione: il riconoscimento resta dovuto

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/10/2026

In presenza di una sentenza esecutiva, ancorchè impugnata in Cassazione, il riconoscimento previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) non richiede il passaggio in giudicato né costituisce una scelta discrezionale dell'Amministrazione, essendo volto a ricondurre all'interno della contabilità dell'Ente l'obbligazione accertata in sede giudiziale e a individuarne le relative fonti di copertura: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 68/2026/PRSP, depositata il 5 ottobre 2026.

I giudici contabili hanno ricordato che l'art. 373 c.p.c. espressamente dispone, nella prima parte del comma 1, che la proposizione del ricorso in Cassazione non sospende l'esecutività della sentenza impugnata; tale disposizione, comunque, prevede, nella seconda parte del medesimo comma, che *"il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione"*).

La Corte ha anche precisato che, in sede di riconoscimento, deve essere verificato anche l'utilizzo della quota già accantonata al fondo contenzioso, evitando che la medesima passività continui a essere rappresentata contemporaneamente come debito riconosciuto e come rischio potenziale.